

Piano triennale di
prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.)

2016 - 2018

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione

Adottato in data 29.01.2016 con deliberazione in data 31.01.2016 dell'organo di indirizzo politico

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

Indice

1. Normativa di riferimento	4
2. Descrizione dell'attività della SPORTARENA.....	6
3. Struttura di riferimento	7
3.1 Il Consiglio di Amministrazione	7
3.2 Il responsabile anticorruzione.....	7
3.3 "Referenti" per l'anticorruzione	9
3.4 Dipendenti	10
3.5 Collaboratori	10
4. Organigramma.....	10
5. Processo di adozione del P.T.P.C.....	11
6. Gestione del rischio	11
6.1 Analisi del contesto esterno ed interno	12
6.2 Mappatura dei processi	14
6.3 Valutazione del rischio	17
6.4 Trattamento del rischio corruzione	17
6.5 Sulle altre iniziative previste nel Piano Nazionale Anticorruzione	21
6.5.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale.....	21
6.5.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità	23
6.5.3 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti	23
6.5.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....	24
6.5.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	25
6.5.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	25
6.5.7 Adozione di misure per la tutela del <i>whistleblower</i>	26
6.5.8 Predisposizione di patti di integrità	28

6.5.9	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.....	28
6.5.10	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di conferimenti di incarichi di collaborazione	29
7.	Monitoraggio.....	29
8.	Formazione in tema di anticorruzione	29
9.	Codici di comportamento	30
10.	Trasparenza	31
11.	Sistema sanzionatorio.....	32

1. Normativa di riferimento

In data 28.11.2012 è entrata in vigore la legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Tale intervento legislativo era finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa.

L’articolo 1, comma 7, della Legge prevede, al primo periodo, che “... l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”, e il successivo comma 8 stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del precitato Responsabile, adotta annualmente il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in base a quanto previsto all’art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012, sulla base delle linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale appositamente costituito, deve coordinare l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, promuovendo e definendo norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, anche attraverso la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione. La Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT), (denominata ora “Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle pubbliche amministrazioni” - ANAC, a seguito della L. 30.10.2013, n. 125 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101) ha approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 11 settembre 2013, con la deliberazione n. 72.

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale (paragrafo 2 del PNA) anche a livello decentrato (paragrafo 3 e allegati al PNA), di cui si è tenuto conto nella elaborazione del presente Piano.

Per quanto riguarda in specifico il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle singole amministrazioni, l’art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012 in particolare precisa che lo stesso risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 L. n. 190/2012, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte

dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

- prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a) di cui sopra, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della precitata lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della medesima legge, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, deve provvedere anche:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione specifici, per i dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, come emerge dal Piano Triennale adottato nell'Amministrazione.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione alla Sportarena Valle Passiria Srl (in seguito anche solo SPORTARENA) la legge n. 190/2012 stabilisce che la norma anticorruzione si applica anche alle società che esercitano servizi pubblici, controllate direttamente o anche indirettamente dalle pubbliche amministrazioni. Infatti, l'art. 1, co. 49, della legge n. 190/2012 prevede che, ai fini della prevenzione della corruzione, il Governo è delegato ad adottare decreti per modificare la disciplina sull'attribuzione di incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

In adempimento alla normativa sopra richiamata ed al fine di garantire un sistema di gestione integrato e adeguato sia agli adempimenti di trasparenza sia alla prevenzione della corruzione, la SPORTARENA persegue l'obiettivo di:

- a) affrontare il tema della corruzione in modo organico all'interno della società
- b) affrontare responsabilmente l'argomento secondo una interpretazione normativa cautelativa
- c) affrontare il tema secondo un modello gestionale integrato
- d) cogliere l'occasione per rivedere e migliorare le procedure nell'ottica della prevenzione dei reati.

In quest'ottica, il presente Piano triennale si pone quale risposta alle seguenti esigenze:

- di individuare le attività nelle quali il rischio di corruzione è maggiore;
- di prevedere, per tali attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, da implementare poi in un Modello Organizzativo Gestionale, ancora in fase di elaborazione;
- di prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- di controllare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione di eventuali procedimenti amministrativi;
- di controllare i rapporti tra la SPORTARENA ed i soggetti che stipulano contratti con essa oppure ottengono da essa vantaggi economici di qualsiasi natura, verificando l'esistenza di eventuali rapporti di parentela tra titolari, amministratori, soci e dipendenti di tali soggetti, da una parte, e i dirigenti e dipendenti della società, dall'altra parte;
- di individuare eventuali obblighi specifici per diminuire il rischio di corruzione.

2. Descrizione dell'attività della SPORTARENA

La società rappresenta lo strumento organizzativo del Comune di San Leonardo i. P. per la realizzazione del proprio programma in materia di servizi pubblici. Tant'è che la parte principale dell'oggetto sociale viene raggiunto mediante affidamenti diretto o "*in house providing*" nel rispetto dei requisiti di legge.

La SPORTARENA fornisce, dunque, un servizio pubblico locale a domanda individuale in ossequio a quanto previsto dal DM di data 31.12.1983, ed ha per oggetto sociale, nell'ambito e nei limiti territoriali del Comune di San Leonardo i. P.:

- la gestione per conto proprio e/o di terzi di impianti sportivi e per il benessere fisico (fitness) di ogni genere, l'organizzazione e la gestione della pratica sportiva e delle attività per il benessere fisico in ogni loro forma, di manifestazioni sportive, culturali e ricreative; il

- commercio all'ingrosso ed al minuto, l'intermediazione e la rappresentanza di prodotti connessi con le attività anzidette;
- la costruzione, manutenzione, riparazione di strutture ed apparecchiature per l'esercizio dello sport e per il benessere fisico, anche per conto di terzi;
 - la prestazione di servizi di ogni genere relativi alle attività ed ai prodotti menzionati;
 - l'esercizio, sotto qualsiasi forma, di attività simili, affini e di pertinenza a quelle fin qui elencate senza limitazione alcuna, ivi comprese esplicitamente le attività commerciali ed industriali connesse alle attività sopra elencate, nonché la conduzione di bar e(o ristoranti);
 - l'assunzione e/o la concessione in affitto di aziende esercenti le attività sopra elencate.

3. Struttura di riferimento

Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione nell'ordinamento della SPORTARENA, con descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni. Questi soggetti compongono la "struttura di riferimento", ossia, secondo la terminologia del *risk management* l'insieme di coloro che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio.

3.1 Il Consiglio di Amministrazione

La gestione della SPORTARENA spetta al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. È riservata al consiglio di amministrazione la decisione delle politiche di indirizzo aziendale, la programmazione, la vigilanza ed il controllo della società in ordine agli obiettivi concernenti l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria conformemente alle direttive del Comune di San Leonardo i. P..

Al fine di garantire un puntuale e continuo controllo dell'operato, il consiglio di amministrazione relazione al consiglio comunale almeno una volta all'anno sull'andamento complessivo dell'attività della società.

Per quanto qui interessa, il Consiglio d'Amministrazione ha designato il responsabile anticorruzione ai sensi dell'art 1, comma 7, della legge n. 190/2012 in data 14.12.2015. Inoltre, sempre il Consiglio di Amministrazione adotta il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e i suoi aggiornamenti, l'elaborando Codice di Comportamento e detta gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione.

3.2 Il responsabile anticorruzione

Il responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nella persona del sig. Folie Günther. I compiti del RPC sono di seguito elencati:

a) in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RPC deve:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale e trasmetterla all'organo di indirizzo politico (art. 1 c. 14);
- riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno (art. 1 c. 14).

b) in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013, il RPC in particolare deve:

- vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità (art. 15, c.1);
- segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2);

c) in base a quanto previsto dall'art. 15 del DPR 62/2013, il RPC deve:

- curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione;
- effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
- provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i risultati del monitoraggio.

In caso di commissione, all'interno della SPORTARENA, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile anticorruzione incorrerà nella responsabilità sul piano disciplinare e per il danno erariale e all'immagine della SPORTARENA, a meno che dimostri tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della corruzione gli obblighi a suo carico previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 1, della legge n. 190/2012;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano anticorruzione (art. 1, comma 12, legge n. 190/2012).

Parte integrante del presente Piano è la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Responsabile scaricabile dal link <http://www.sportarena.it/i/transparente-verwaltung/00.php>.

3.3 Dipendenti

I dipendenti della SPORTARENA sono tenuti a:

- collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento;
- effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPC;
- segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura che verranno delineati nel Codice di comportamento.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal PTPC costituisce un illecito disciplinare ed è sanzionabile secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo, da contratto individuale e dal codice civile.

3.4 Collaboratori


Ai fini del presente Piano si intendono per "collaboratori" coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture della SPORTARENA (es. co.co.co).

I collaboratori sono tenuti a:

- osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

- segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento regionale all'articolo 14.

4. Organigramma



5. Processo di adozione del P.T.P.C.

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SPORTARENA con atto del 17/06/2015.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni alla SPORTARENA:

- il Consiglio di Amministrazione
- il responsabile anticorruzione

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale, pubblicazione sul sito intranet, comunicazione via email ai dipendenti ed affissione sulla bacheca.

6. Gestione del rischio

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è *“lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione sistematizza e descrive un processo – articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente – che è finalizzati a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno”* (così testualmente nell’allegato 1 – punto B.1 del Piano Nazionale anticorruzione).

In effetti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione consiste in un piano di attività, articolato in più fasi, per comprendere l’esposizione al rischio corruzione da parte dell’Amministrazione e adottare le necessarie misure di contrasto, implementando azioni conseguenti per eliminare o ridurre sensibilmente il rischio stesso.

6.1 Analisi del contesto esterno ed interno

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Ai fini dell’analisi del contesto esterno, il Responsabile della prevenzione alla corruzione potrà, come previsto nell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione al punto 6.3 lett. a): *“avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co. 6 della l. 190/2012, la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPC, un supporto tecnico”*.

Come descritto nella relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata a firma del Ministro dell’Interno datata 25 febbraio 2015:

“L’Alto Adige, confinante con Svizzera, Austria e Veneto, si conferma caratterizzato dalla sostanziale assenza di qualificate organizzazioni criminali autoctone a cui si contrappone, però, la presenza di forme delinquenziali a prevalente matrice etnica, attive principalmente nei settori del narcotraffico, dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina e della prostituzione, dei reati predatori, della contraffazione di marchi e del contrabbando di sigarette. In particolare la Provincia di Bolzano, posta al confine, per l’appunto con l’Austria

e la Svizzera, risulta appetibile per le organizzazioni criminali, sia di carattere nazionale, sia di carattere transazionale. In passato non si però potuto registrare una radicata presenza di dette organizzazioni, anche grazie alla tradizionale “riservatezza” della popolazione verso chi non è nativo della zona ed al forte controllo sociale ancora esercitato sul territorio”.

Tenuto conto di tale peculiare contesto esterno non particolarmente “fertile” per favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, anche statisticamente nel passato non rilevanti, si deve segnalare che la SPORTARENA non appare particolarmente esposto a pressioni o influenze esterne tali da rendere necessario, allo stato, indirizzare specifiche strategie di gestione del rischio. Del resto, la SPORTARENA viene “utilizzato” dall’unico socio pubblico, il Comune di San Leonardo i. P., e svolge principalmente la sua missione nei confronti di soli organismi di diritto pubblico.

Per quanto concerne l’analisi del contesto interno si deve aver riguardo, in base alle prescrizioni dell’Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, punto 6.3 lett. b), *“agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione o ente. Si consiglia di considerare i seguenti dati:*

- *organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità;*
- *politiche, obiettivi, e strategie;*
- *risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie;*
- *qualità e quantità del personale;*
- *cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica;*
- *sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali)”.*

Tenendo a mente quanto sopra, il contesto interno della SPORTARENA presenta criticità e punti di forza legati entrambi alla disponibilità di capitale umano.

Le criticità si presentano in considerazione dell’attribuzione delle funzioni in materia di contratti pubblici.

A) Risorse umane

La SPORTARENA opera con personale a contratto a tempo indeterminato e con contratti a termine (per il servizio bagnanti e servizio di manutenzione). Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la SPORTARENA può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.

Alla data del 01.01.2016 erano in servizio presso la SPORTARENA n. 2 persone con contratto a tempo indeterminato.

Personale che nel prossimo triennio, in considerazione dei compiti assegnati dal socio unico, rimarrà invariato.

B) Risorse economico-finanziarie

La SPORTARENA, che è dotata di autonomia organizzativa e contabile, in base ai propri regolamenti, gestisce le attività mediante un bilancio di previsione di tipo finanziario o economico.

Le fonti di finanziamento della SPORTARENA sono costituite principalmente dalle attribuzioni in base al budget di previsione da parte del socio unico, il Comune di San Leonardo i.P., come da convenzione del 02.09.2010 stipulata tra il Comune di San Leonardo i. P. e la SPORTARENA.

6.2 Mappatura dei processi

In via preliminare si rende necessario individuare quelle categorie di attività amministrative che, per le loro caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 1 punto B.1), pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola amministrazione, tuttavia specifica anche che l'esperienza internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte e che sono già indicate, all'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, che recita:

“16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

- *autorizzazione o concessione;*
- *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;*
- *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- *concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.”*

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha derivato, da tale disposizione, quattro Aree a rischio corruzione, ciascuna delle quali è stata a sua volta articolata in sotto-aree (si rinvia all'allegato 2 del PNA). Tali Aree di rischio corruzione devono essere obbligatoriamente prese in considerazione

e analizzate da parte di ciascuna amministrazione e rappresentano il contenuto minimale di ogni PTPC, salvo eventualmente adattarle alla singola realtà organizzativa.

Le Aree a rischio corruzione obbligatorie, con relative sotto-aree sono qui di seguito descritte.

A) Area acquisizione e progressione del personale

- a) Reclutamento
- b) Progressioni di carriera
- c) Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

- a) Affidamento di lavori
 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
 - Gare
 - Affidamenti diretti
 - Procedure negoziate
 - Gestione del contratto
- b) Acquisizione di servizi
 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
 - Gare
 - Affidamenti diretti
 - Procedure negoziate
 - Gestione del contratto
- c) Acquisizione di forniture
 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
 - Gare
 - Affidamenti diretti
 - Procedure negoziate
 - Gestione del contratto
- d) Subappalti

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- a) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an¹

¹ La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa.

Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità:

1. AN: la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto

- b) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- c) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- d) Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- e) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- f) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- a) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
- b) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- c) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- d) Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- e) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- f) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si riserva di effettuare una proposta ponderata, per quanto riguarda l'individuazione di Aree a rischio ulteriori, in fase di primo aggiornamento del PTPC, limitando la prima mappatura alle Aree di rischio obbligatorie. Peraltro nel corso della stessa mappatura dei processi amministrativi e della loro valutazione, potranno essere intercettati ulteriori processi a rischio, che permetteranno di delineare Aree a rischio ulteriori.

Tale scelta è dovuta anche al fatto che la SPORTARENA dispone attualmente di ridotte dimensioni organizzative e l'attuale mancanza di risorse tecniche non permette allo stato un corretto ed adeguato svolgimento dell'autoanalisi organizzativa.

6.3 Valutazione del rischio

L'attività di valutazione del rischio corruzione ha per oggetto ogni singolo processo o fase di esso che si è stato inserito nel catalogo dei processi a rischio e si articola a sua volta nelle tre sotto-fasi, in successione cronologica tra loro:

- l'identificazione dei rischi corruzione che consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi;
- l'analisi dei rischi corruzione, che consiste nel valutare la probabilità che il rischio corruzione si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio, che è rappresentato da un valore

2. QUID: il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori
 3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma)
 4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento

numerico, inserito nel registro dei rischi corruzione (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente piano);

- la ponderazione dei rischi corruzione, che consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e del raffronto con altri rischi per poter decidere le priorità e l'urgenza del trattamento.

6.4 Trattamento del rischio corruzione

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non possibile, almeno ridurre il rischio con indicazione del responsabile e del termine di attuazione. Per ciascuna misura da attuare occorre, infatti, individuare il responsabile per l'implementazione.

* Legenda della prima colonna che fa riferimento ai singoli obiettivi strategici perseguiti:

OB 1 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

OB 2 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

OB 3 creare un contesto sfavorevole alla corruzione

OB	Termine di attuazione	Misura	Titolare
1	31.01.2016	Predisposizione ed approvazione del Piano triennale Prevenzione della Corruzione con prima bozza da inoltrare all'organo di indirizzo politico	Responsabile Anticorruzione
3	31.03.2016	Adozione di un piano annuale di dettaglio per gli interventi formativi in materia di prevenzione della corruzione per l'anno 2016 secondo le indicazioni del Piano triennale anticorruzione	Responsabile Anticorruzione

A) Area: acquisizione e progressione del personale

a. Rischi

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

b. Misure con relative tempistiche e indicazione del responsabile per l'attuazione

Termine di attuazione	Misura	Titolare
31.07.2017 (visto che nel 2016 non sono previste nuove assunzioni)	1) Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di contratti a termine 2) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica della commissione che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti del "vincitore"	Consiglio di Amministrazione

c. Controlli:

Uno stringente sistema di controlli verrà previsto nel primo aggiornamento.

d. Valutazione del rischio in base all'Allegato A

Vista l'assenza di criteri stringenti e la mancanza di griglie per la valutazione dei candidati, il rischio di corruzione deve essere valutato come probabile (3). Tuttavia l'impatto, sia da un punto di vista economico che reputazionale appare marginale (1). Il livello di rischio è, pertanto, minore (2).

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

a. Rischi

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire *extra* guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

b. Misure con relative tempistiche e indicazione del responsabile per l'attuazione

Termine di attuazione	Misura	Titolare
31.12.2016	1) Utilizzo di bandi tipo (bandi tipo della PAB o di ANAC) per requisiti e modalità di partecipazione 2) Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare (pubblicazione sul portale provinciale) 3) Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti 4) Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la	Responsabile anticorruzione di concerto con il Consiglio di Amministrazione

	<p>composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti tramite specifiche procedure di verifica da adottare prima del conferimento dell'incarico e controllo a campione durante l'espletamento del incarico - modulo per la dichiarazione insussistenza causa incompatibilità</p> <p>5) Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p> <p>6) Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori - indagine di mercato secondo quanto previsto nel regolamento</p>	
--	--	--

c. Controlli

I controlli sul rispetto di quanto sopra verranno eseguiti direttamente dal responsabile anticorruzione.

d. Valutazione del rischio in base all'Allegato A

Vista le ridotte dimensioni della SPORTARENA e la mancanza di personale adeguatamente formato nel settore degli appalti pubblici, rende necessario il coinvolgimento del socio unico quale "consulente". Tuttavia si reputa necessario introdurre nel corso del 2016, vista l'assenza di un organico sistema di controlli e checklist ed il livello di rischio serio – tenuto conto dell'impatto e della probabilità –, le misure sopra indicate.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

a. Rischi

- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

b. Misure con relative tempistiche e indicazione del responsabile per l'attuazione

Termine di attuazione	Misura	Titolare
31.07.2016	1) Elaborazione di un codice di comportamento	Consiglio di Amministrazione

c. Controlli

I controlli sul rispetto di quanto sopra verranno eseguiti direttamente dal responsabile anticorruzione.

d. Valutazione del rischio in base all'Allegato A

Vista l'assenza di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario sia la valutazione della probabilità sia la valutazione dell'impatto comportano che il livello di rischio deve essere valutato come marginale.

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

a. Rischi

- riconoscimento indebito di indennità o indennizzi a cittadini/utenti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
- riconoscimento indebito della esenzione da pagamenti di contributi al fine di agevolare determinati soggetti;
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitari;

b. Misure con relative tempistiche e indicazione del responsabile per l'attuazione

Termine di attuazione	Misura	Titolare
31.07.2016	1) Elaborazione di un codice di comportamento	Consiglio di Amministrazione

	2) elaborazione di un modello organizzativo gestionale ex d.lgs. n. 231/2001 con relativo organo di controllo	
--	---	--

c. Controlli

I controlli sul rispetto di quanto sopra verranno eseguiti direttamente dal responsabile anticorruzione.

d. Valutazione del rischio in base all'Allegato A

Vista l'assenza di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario sia la valutazione della probabilità sia la valutazione dell'impatto comportano che il livello di rischio deve essere valutato come marginale.

6.5 Sulle altre iniziative previste nel Piano Nazionale Anticorruzione

6.5.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, in ragione delle ridotte dimensioni della SPORTARENA e del numero limitato di personale operante al suo interno, si ritiene, però, che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, si ritiene opportuno, allo stato, di non applicare nessuna rotazione del personale.

Sarà cura del Responsabile Anticorruzione, anche nelle successive stesure del Piano triennale verificare le future possibilità e opportunità di introduzione della rotazione del personale.

Indicazioni per la rotazione del personale dirigenziale

Per quanto riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione – sempre che tale misura possa in futuro trovare applicazione senza penalizzare l'efficienza e l'efficacia dell'attività della SPORTARENA – sarà previsto nell'ambito dell'atto generale contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali approvato dall'autorità di indirizzo politico.

Per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell'incarico sarà fissata al limite legale. Alla scadenza dell'incarico la responsabilità dell'ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente.

Indicazioni per la rotazione del personale non dirigenziale

Per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore – sempre che tale misura possa in futuro trovare applicazione senza penalizzare l'efficienza e l'efficacia dell'attività della SPORTARENA – sarà prefissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a cinque anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative. La SPORTARENA si dovrà riservare il diritto di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza.

Informativa sindacale

Le organizzazioni sindacali saranno opportunamente informate dei suddetti eventuali criteri di rotazione del personale.

6.5.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” che prescrivono, tra le altre cose, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici.

A livello provinciale la normativa di riferimento è la legge provinciale del 17 giugno 1998, n. 6.

La SPORTARENA si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

6.5.3 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che *“con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”*.

In base all'articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono definiti gli adempimenti e i termini per l'adozione di norme regolamentari relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti.

6.5.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

La SPORTARENA, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013².

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulti la sussistenza di una o più condizioni ostative, la SPORTARENA si asterrà dal conferire l'incarico e provvederà a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

² Per consultare il d.lgs. 39/2013: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;39>

La SPORTARENA, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verificherà che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

La SPORTARENA verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa dovrà essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

La SPORTARENA, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verificherà che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

6.5.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, la SPORTARENA, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verificherà che:

- a. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- b. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che

- hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- c. sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
 - d. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

6.5.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, la SPORTARENA, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, introdurrà la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali sarà disposta mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultasse a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la SPORTARENA:

- si asterrà dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applicherà le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvederà a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

La SPORTARENA, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procederà ad:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

6.5.7 Adozione di misure per la tutela del *whistleblower*

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto *whistleblower*.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Tali misure e garanzie verranno introdotte dalla SPORTARENA e sull'efficacia vigilerà il Responsabile Anticorruzione.

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: righiguenther@gmail.com

La segnalazione dovrà avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

Per facilitare l'utilizzo di tale strumento il Responsabile Anticorruzione predisporrà un modello precompilato che sarà a sua volta messa a disposizione del personale e di terzi mediante i consueti canali di comunicazione (internet, intranet o bacheca).

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

6.5.8 Predisposizione di patti di integrità

I patti di integrità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I patti di integrità sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica. In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa. I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

SPORTARENA, sottoscriverà, in tale ottica, appositi patti di integrità per gli affidamenti, che sono già in fase di elaborazione con termine di attuazione entro il 31.12.2016 a cura del Responsabile Anticorruzione.

6.5.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

La SPORTARENA per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, predisponde entro il 31.12.2016 un apposito elenco riportante i termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al

fine di verificare il rispetto dei tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.

Di seguito il modello per la realizzazione del sistema di monitoraggio:

Denominazione e oggetto del procedimento	Struttura organizzativa competente	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione previsto dalla legge o dal regolamento	Termine di conclusione effettivo	Mezzi e modalità di comunicazione dell'esito del procedimento

6.5.10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di conferimenti di incarichi di collaborazione

La SPORTARENA nel perseguimento dei propri fini statutari può avere la necessità di affidare incarichi a titolo oneroso a esperti esterni di comprovata esperienza, stipulati ai sensi dell'art. 2222 e dell'art. 2229 del codice civile.

L'incarico può essere dato a professionisti titolari di partita IVA oppure a soggetti che esercitano l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o in via occasionale.

Il rischio di questo processo/attività, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ex l. n. 190/2012, è una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Per la gestione dei suddetti rischi SPORTARENA intende avvalersi di una direttiva in corso di formalizzazione e da attuare entro il 31.12.2016 a cura del Responsabile Anticorruzione: un "regolamento per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza" finalizzato a garantire la trasparenza e l'imparzialità nell'individuazione dell'esperto e a consentire la razionalizzazione della spesa per gli incarichi. In particolare il predetto regolamento dovrà stabilire anche i presupposti per il conferimento di incarichi individuali in via diretta senza esperimento della procedura comparativa.

7. Monitoraggio

Il Responsabile Anticorruzione gestisce il “Documento di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione” (Allegato B), dove verranno riportate le date delle verifiche di attuazione del programma delle misure da implementare, nonché eventuali problematiche riscontrate in corso d’opera, che possono determinare un ritardo rispetto al termine finale o al risultato atteso rispetto a quanto programmato.

Le verifiche intermedie permettono, infatti, al Responsabile Anticorruzione di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più opportune per evitare o recuperare eventuali scostamenti.

8. Formazione in tema di anticorruzione

Il PNA prevede che il Piano triennale dovrà prevedere adeguati percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

- 1) Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti con riferimento all’aggiornamento delle competenze e delle tematiche sull’etica e sulla legalità

In quest’ottica, la SPORTARENA si impegnerà di organizzare formazioni interne per tutti i dipendenti, che verranno tenute direttamente dal responsabile della prevenzione o da altro soggetto da lui nominato, avvalendosi, se necessario, anche di esperti esterni.

Durante queste formazioni si dovrà tenere conto dell’importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all’amministrazione nella lotta contro la corruzione.

La formazione avrà cadenza annuale.

La formazione prevedrà l’approfondimento delle discipline in materia di responsabilità dei procedimenti amministrativi, delle norme penali relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell’amministrazione. Inoltre saranno trattati i temi dell’etica e della legalità, con riferimento al codice di comportamento.

- 2) Livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti e a chi lavora nelle aree a rischio.

La formazione del responsabile sarà assicurata con la partecipazione di quest’ultimo a convegni, organizzati anche da alcune società *in house* della Provincia Autonoma di Bolzano con lo scopo di evidenziare le criticità ed i relativi rischi e di garantire il continuo aggiornamento sulla normativa anticorruzione.

I dipendenti delle aree maggiormente a rischio saranno formati tramite esperti interni o esterni in occasione di corsi di formazione annuali.

Il bilancio di previsione annuale prevede gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione continua.

La partecipazione ai corsi di formazione costituisce un obbligo per il personale. La partecipazione sarà certificata dal Responsabile anticorruzione e la mancata partecipazione ingiustificata sarà oggetto di valutazione disciplinare.

9. Codici di comportamento

La SPORTARENA ha intenzione ancora nel 2016 di elaborare un codice di comportamento al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. A tal fine la SPORTARENA ha già dato specifico mandato al Responsabile Anticorruzione di predisporre la prima bozza entro il 31.07.2016.

Il codice di comportamento contiene una specifica indicazione dei doveri e prevedrà, per tutti i dipendenti, il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Il codice di comportamento verrà consegnato a ciascun dipendente, affisso sulla bacheca della SPORTARENA e sarà reperibile per i dipendenti con accesso intranet.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del presente piano, è fonte di responsabilità disciplinare e verrà sanzionato secondo il CCNL.

Sull'applicazione del codice di comportamento vigilano i dipendenti preposti alla gestione di ciascuna struttura che riferiscono al Responsabile Anticorruzione.

Annualmente i dipendenti preposti alla gestione di ciascuna struttura dovranno riferire per iscritto eventuali violazioni e/o richieste di modifiche o di aggiornamento al Responsabile Anticorruzione.

In ogni caso, il codice di comportamento verrà aggiornato periodicamente dal Responsabile Anticorruzione, che nella redazione deve tenere conto anche di quanto gli è stato suggerito dall'organo di vigilanza.

10. Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per trasparenza e l'integrità sono stati predisposti quali documenti distinti, garantendone opportunamente il coordinamento e la coerenza fra i contenuti.

Il D.lgs. 33/2013 ribadisce art. 11 che le disposizioni previste dal Decreto si applicano anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, ma limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Con il D.lgs. n. 33 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, già con il D.lgs. n. 150 del 2009, come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Emerge, dunque, con chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere un'amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* con i cittadini. Gli adempimenti di trasparenza sono stati curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al D.lgs. n. 33 del 2013 e secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T.. Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l'A.V.C.P. ha definito con la deliberazione n. 26/2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito.

Le società sono tenute ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento al co. 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza) e a collaborare con l'amministrazione vigilante.

Il sito web della SPORTARENA, aggiornato con la sezione "Amministrazione Trasparente" è accessibile all'indirizzo <http://www.sportarena.it/i/transparente-verwaltung/00.php>

11. Sistema sanzionatorio

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione in conformità al nuovo Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dà luogo a responsabilità disciplinare; quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

ALLEGATO A) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Con le Tabelle 1 e 2 si valutazione rispettivamente la probabilità (P) che il rischio si realizzi e l'impatto (I) che il rischio produce per giungere alla determinazione del livello di rischio (LR).

Tabella 1) Valutazione della probabilità

Legenda valori e frequenza della probabilità:

2. nessuna probabilità
3. improbabile
4. poco probabile
5. probabile
6. molto probabile
7. altamente probabile

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolante	1
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
	È parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Sì, è discrezionale	5
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (inclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA	1
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	5

	esterni	
Il risultato finale del processo può essere raggiunta anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurazione lo stesso risultato (ad es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	No	1
	Sì	5
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
	Sì, è molto efficace	2
	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
	Sì ma in minima parte	4
	No, il rischio rimane indifferente	5

Il valore della media aritmetica può avere uno dei seguenti esiti possibili (con arrotondamenti all'unità superiore da 0,5 compreso):

- 1 improbabile
- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

Tabella 2) Valutazione dell'impatto

Con questa tabella si valutano le conseguenze che il rischio produce (impatto). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di parametri oggettivi, in base a quanto risulta all'Amministrazione. La gravità dell'impatto di un evento corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna domanda.

Legenda valori e importanza dell'impatto:

- 0 nessun impatto
- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio

5 superiore

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della società quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	Fino a circa il 20%	1
	Fino a circa il 40%	2
	Fino a circa il 60%	3
	Fino a circa il 80%	4
	Fino a circa il 100%	5
Impatto economico: nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o dirigenti della SPORTARENA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della SPORTARENA	No	1
	Sì	5
Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	No	0
	Sì	5

Il valore della media aritmetica può avere uno dei seguenti esiti possibili (con arrotondamenti all'unità superiore da 0,5 compreso):

- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore

Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi) e il valore dell'impatto (media aritmetica dei punteggi)

ALLEGATO B) DOCUMENTO DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE
DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Titolare	Termine di attuazione	Data di verifica	Azioni correttive con indicazione dei tempi	Responsabile